

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

3° REPARTO

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

Allegati:2

OGGETTO: Personale militare transitato all'impiego civile ex art. 930 d.lgs. 66/2010 e D.I. 18.04.2002. Assegno ad personam riassorbibile - Applicativo gestionale per il ricalcolo in virtù degli incrementi tabellari recati dal CCNL 2019-2021.

1. Come noto, le recenti applicazioni in busta-paga degli aumenti perequativi dell'indennità di amministrazione ex DPCM 23 dicembre 2021 e degli incrementi tabellari previsti dal CCNL 9 maggio 2022 e dalla legge di bilancio n. 14 del 30 dicembre 2021 (contemplante la reintroduzione della indennità di vacanza contrattuale) rendono cogente il ricalcolo al ribasso dell'assegno riassorbibile goduto dal personale militare transitato all'impiego civile.
2. Tale rimodulazione, da effettuarsi retroattivamente da ogni singola decorrenza sancita dalle prefate norme, dovrà consequenzialmente comportare anche il recupero delle somme arretrate impropriamente percepite dal suddetto personale.
3. Per rendere più agevoli le impegnative operazioni di calcolo da effettuarsi, la scrivente Direzione Generale ha approntato una versione aggiornata del programma a suo tempo pubblicato sul proprio sito internet.
4. In proposito, si pone nel massimo rilievo quanto segue:

- a) **Per il personale transitato prima del 2019**, si potrà direttamente utilizzare l'applicativo in parola denominato:

“CALCOLO_ASS_RIASS_04.07.2022” (in allegato);

- b) **Nel caso di personale transitato dal 1° gennaio 2019**, invece, prima di utilizzare il programma di cui al precedente punto a), ci si dovrà necessariamente avvalere di un altro applicativo denominato:

“DETERMINAZIONE_ASS_RIASS_INIZIALE_DAL_01.01.2019 (in allegato).

L'utilizzo di questo ulteriore programma propedeutico si rende imprescindibile giacché l'assegno riassorbibile iniziale attribuito al momento del passaggio all'impiego civile è stato, nella pressoché totalità dei casi, quantificato con riferimento ai previgenti importi tabellari previsti dal CCNL 2016/2018, poi soppiantati dai nuovi e vigenti tabellari introdotti dal CCNL 2019/2021.

In tali casi, dunque, si rende innanzitutto necessario rideterminare l'assegno riassorbibile di partenza alla luce dei nuovi tabellari vigenti dal 2019. Solo dopo, si potrà utilizzare il programma di cui al punto a) per individuare i riassorbimenti dovuti agli incrementi “stipendiali” successivi all'assunzione.

5. Sarà infine cura di ciascun Ufficio Amministrativo procedere ai conseguenti conguagli nel rispetto delle istruzioni riportate in appendice alla presente circolare.
6. Nell'invitare i Servizi Amministrativi a un'attenta e scrupolosa osservanza di quanto sopra esposto, si indica il punto di contatto cui rivolgersi per eventuali chiarimenti:

Funz. amm. Vincenzo Convertito tel. 06469137687 – 203/7687 e-mail: rep3div7sez4@persociv.difesa.it

IL DIRIGENTE
Dott. Raffaele LANOTTE

APPENDICE

Istruzioni operative sugli adempimenti da osservare nel caso di recupero sul cedolino-paga del debito derivante da mancato o inferiore riassorbimento dell'assegno *ad personam*.

- A. Il programma di calcolo reso disponibile sul sito web di Persociv (area "Pubblicazioni") è composto di due schede, una di inserimento dati e l'altra di sviluppo calcolo. Si tratta di uno strumento di facile utilizzo che, scongiurando gli inevitabili errori legati a conteggi "manuali", consente di determinare gli importi - al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore - spettanti, nel tempo, a ciascun soggetto titolare di assegno *ad personam* riassorbibile. Nel caso in cui si sia già provveduto ai calcoli con altri strumenti, si invita a verificarli effettuando un confronto con le risultanze dell'applicativo.
- B. Le somme da inserire nel programma a titolo di assegno *ad personam* e di eventuale retribuzione individuale di anzianità devono essere evinte dai decreti di inquadramento economico emanati dalla 6^a Divisione di Persociv e andranno, perciò, indicate al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del lavoratore.
- C. Gli importi dovuti a titolo di assegno riassorbibile, generati dal programma, andranno confrontati con quelli (anch'essi al lordo dei contributi) effettivamente percepiti alle varie scadenze.
- D. Allorché da detto confronto emerga che gli importi percepiti siano stati più alti di quelli dovuti, si dovrà innanzitutto ridurre l'assegno attualmente goduto alla misura effettivamente spettante (sempreché non sia comunque già intervenuto l'intero riassorbimento) e occorrerà, contestualmente, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai dipendenti destinatari del recupero, procedere all'addebito rateale delle maggiori somme percepite nel pregresso, avendo cura di provvedere anche nei confronti del personale nel frattempo cessato.
- E. Si evidenzia in proposito che, per costante giurisprudenza, l'azione di ripetizione dell'indebito per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (ex plurimis Cass. Sez. Lav. n.28463/2019). Il termine di prescrizione decennale decorre dal giorno del pagamento (Cass. Sez. 3 n. 16612/2008).
- È tuttavia bene rammentare che la prescrizione decennale dei debiti maturati verso l'erario non può essere rilevata d'ufficio (si legga anche il secondo periodo del successivo punto L). Essa dovrà quindi applicarsi solo dietro esplicita e formale eccezione del debitore.
- Si precisa, per completezza espositiva, che la prescrizione è invece quinquennale qualora il dipendente vanti un credito retributivo nei confronti dell'Amministrazione che non può mai rinunciare a eccepire tale termine (artt. 2934 e ss. Cod. Civ.).
- F. È appena il caso di rammentare che, per il personale in servizio, il recupero mensile dovrà avvenire, di regola, in ragione di un quinto della retribuzione netta "teorica", cioè quella che il dipendente percepirebbe se il suo cedolino fosse gravato delle sole ritenute contributive e fiscali, addizionali comprese (artt. 2 e ss. DPR 180/1950).
- G. Tuttavia, sarà cura di ciascun Servizio Amministrativo valutare, caso per caso, la possibilità di una ritenuta inferiore al quinto d'obbligo laddove l'interessato documenti situazioni personali meritevoli di attenzione.
- H. In ogni caso, come precisato con circolare n. 10470 del 04.12.1993 a cura dell'Ufficio del Segretario Generale, laddove si operi una trattenuta mensile inferiore al quinto, la dilazione non dovrebbe di massima estendersi oltre i cinque anni.
- I. Nell'eventualità in cui la retribuzione mensile sia già soggetta a riduzioni (per cessione del quinto, prestito su delegazione, ecc.), l'addebito in argomento potrà essere operato congiuntamente alle preesistenti ritenute, sempreché al dipendente sia assicurata la percezione della metà del netto "teorico" (artt. 2 e ss. DPR 180/1950).

J. Laddove, al momento di effettuare il recupero in parola, la retribuzione mensile si presenti già ridotta della metà, si dovrà verificare se tra le trattenute in atto ve ne sia una a titolo di prestito su delegazione convenzionale. In questo caso, la ritenuta per tale prestito dovrà essere ridotta o interamente sospesa per far posto al recupero erariale, come precisato dal Ministero Economia e Finanze in più circolari. Tra queste, si veda la circolare n. 1 del 17.01.2011 che testualmente recita: *“in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali..... la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione”*. Si coglie l’occasione per ricordare, altresì, che il medesimo destino viene subito dalla delegazione convenzionale allorché una trattenuta per pignoramento o altro esproprio coattivo non trovi capienza all’interno della metà della retribuzione mensile netta “teorica”.

K. Nel caso in cui, al momento della cessazione dal servizio, il recupero in trattazione non si sia ultimato, il debito residuo potrà essere compensato con eventuali spettanze una tantum legate alla risoluzione del rapporto di lavoro tra cui l’indennità di preavviso e l’indennità per ferie non godute. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nell’ipotesi in cui i crediti e i debiti siano legati da un nesso di sinallagmaticità, questi costituiscono voci attive e passive di uno stesso rapporto e vanno dunque accertati in unico conteggio di dare e avere. Si vedano, tra le altre, le Sentenze Corte di Cassazione n. 2879 del 4 dicembre 1967, n. 648 del 23 gennaio 1999 e n. 16561 del 25 novembre 2002.

L. Si sottolinea infine che, per costante giurisprudenza, la percezione di emolumenti non spettanti da parte dei pubblici dipendenti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme prescindendo dalla buona fede del percipiente.

Si veda, tra le altre, la sentenza n. 293 del 4 febbraio 2008 del Consiglio di Stato - IV Sezione secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. Il principio enunciato è stato poi ribadito con la successiva pronuncia n. 2705 del 10 maggio 2012 emessa dal medesimo organo giudicante.

Con la citata sentenza n. 293/2008, il Consiglio di Stato osserva inoltre che la buona fede del debitore non può rappresentare un ostacolo all’esercizio da parte dell’Amministrazione al recupero dell’indebitato, neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall’erogazione delle somme, comportando in capo all’Amministrazione solo l’obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore.

Sempre sul tema dell’ignara indebita percezione, la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 423/2017, ha ulteriormente chiarito che *“qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'“accipiens”, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi”*.

M. Si suggerisce di serbare memoria di quanto esposto nella presente disamina poiché estensibile, in linea generale, a tutti i casi di recupero erariale da esercitarsi nei confronti degli amministrati civili e militari.